

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 07/03/2016

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37939-pretesa-del-comune-alla-condanna-dell-impresa-al-pagamento-della-cauzione-provvisoria-riguarda-un-diritto-soggettivo>

Autore: Lazzini Sonia

Pretesa del Comune alla condanna dell'impresa al pagamento della cauzione provvisoria riguarda un diritto soggettivo

sono due fattispecie diverse quella in cui si controverte sulla legittimità dell'incameramento della cauzione, ove sussiste una posizione di interesse legittimo del soggetto nei cui confronti l'incameramento è disposto e, comunque, giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,

sonia lazzini

e quella in cui, come nel caso di specie, si controverte sull'inadempimento al provvedimento di incameramento della cauzione, in cui sussiste diritto soggettivo della stazione appaltante e si esula dalla giurisdizione esclusiva.

L'amministrazione capitolina, nel premettere che le imprese controinteressata e controinteressata 2 non hanno trasmesso, nell'ambito di una gara d'appalto indetta dal Comune di Roma la documentazione comprovante il possesso dei requisiti autodichiarati per l'ammissione, espone di avere disposto, con atto del 18 ottobre 2010, di procedere all'incameramento del deposito cauzionale provvisorio di lire 19.359.748 acceso in data 7.4.2000 con l'garante Spa e di avere chiesto alla Società fidefacente ed alle imprese controinteressata e controinteressata 2 il versamento della cauzione, entro trenta giorni, così come stabilito dal bando e nella polizza.

Di talché, non essendo avvenuto il versamento della cauzione, ha proposto il presente ricorso con cui, nel premettere che l'art 6 della legge n. 205 del 2000 ha stabilito che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a

procedure di affidamento di lavori, ha inteso far valere il proprio diritto di credito, per l'importo di euro 9.998,47 (pari a lire 19.359.748), direttamente nei confronti dell'impresa e, di conseguenza, ha chiesto la condanna della impresa controinteressata Pietro, in proprio e quale mandataria della ditta controinteressata 2 Vincenzo, al pagamento delle somme dovute.

Il ricorso è manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, quindi, può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 c.p.a.

Il Collegio, nell'evidenziare che, in fattispecie analoghe, questa Sezione ha già dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. sentenze nn. 10160, 10961 e 10962 del 2014), osserva che la pretesa del Comune alla condanna dell'impresa al pagamento della cauzione provvisoria riguarda un diritto soggettivo, indipendente dal procedimento di affidamento dei lavori per cui non trova applicazione l'art. 6 della L. n. 205 del 2000 (o il vigente art. 133, comma 1, lett. e, c.p.a.).

La controversia in esame, infatti, non concerne la debenza della somma, vale a dire l'an dell'incameramento del deposito cauzionale provvisorio, nel qual caso sarebbe afferente alla procedura di affidamento dell'appalto e rientrerebbe nella giurisdizione esclusiva di questo giudice, ma concerne il concreto incameramento della cauzione, per cui si verte in un ambito del tutto estraneo alla procedura di affidamento, in cui sussistono tipicamente diritti soggettivi e non vi è neanche mediatamente esercizio autoritativo di potere pubblico.

In altri termini, sono due fattispecie diverse quella in cui si controverte sulla legittimità dell'incameramento della cauzione, ove sussiste una posizione di interesse legittimo del soggetto nei cui confronti l'incameramento è disposto e, comunque, giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e quella in cui, come nel caso di specie, si

controverte sull'inadempimento al provvedimento di incameramento del cauzione, in cui sussiste diritto soggettivo della stazione appaltante e si esula dalla giurisdizione esclusiva.

La giurisdizione sulla controversia in esame, pertanto, appartiene al giudice ordinario.

testo integrale di Tar Lazio, Roma sentenza 1238 del 28 gennaio 2016

N. 01238/2016 REG.PROV.COLL.

N. 14016/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

(...)

FATTO e DIRITTO

L'amministrazione capitolina, nel premettere che le imprese controinteressata e controinteressata 2 non hanno trasmesso, nell'ambito di una gara d'appalto indetta dal Comune di Roma la documentazione comprovante il possesso dei requisiti autodichiarati per l'ammissione, espone di avere disposto, con atto del 18 ottobre 2010, di procedere all'incameramento del deposito cauzionale provvisorio di lire 19.359.748 acceso in data 7.4.2000 con l'garante Spa e di avere chiesto alla Società fidefacente ed alle imprese controinteressata e controinteressata 2 il versamento della **cauzione**, entro trenta giorni, così come stabilito dal bando e nella polizza.

Di talché, non essendo avvenuto il versamento della **cauzione**, ha proposto il presente ricorso con

cui, nel premettere che l'art 6 della legge n. 205 del 2000 ha stabilito che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, ha inteso far valere il proprio diritto di credito, per l'importo di euro 9.998,47 (pari a lire 19.359.748), direttamente nei confronti dell'impresa e, di conseguenza, ha chiesto la condanna della impresa controinteressata Pietro, in proprio e quale mandataria della ditta controinteressata 2 Vincenzo, al pagamento delle somme dovute.

Il ricorso è manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, quindi, può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 c.p.a.

Il Collegio, nell'evidenziare che, in fattispecie analoghe, questa Sezione ha già dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. sentenze nn. 10160, 10961 e 10962 del 2014), osserva che la pretesa del Comune alla condanna dell'impresa al pagamento della **cauzione** provvisoria riguarda un diritto soggettivo, indipendente dal procedimento di affidamento dei lavori per cui non trova applicazione l'art. 6 della L. n. 205 del 2000 (o il vigente art. 133, comma 1, lett. e, c.p.a.).

La controversia in esame, infatti, non concerne la debenza della somma, vale a dire l'an dell'incameramento del deposito cauzionale provvisorio, nel qual caso sarebbe afferente alla procedura di affidamento dell'appalto e rientrerebbe nella giurisdizione esclusiva di questo giudice, ma concerne il concreto incameramento della **cauzione**, per cui si verte in un ambito del tutto estraneo alla procedura di affidamento, in cui sussistono tipicamente diritti soggettivi e non vi è neanche mediamente esercizio autoritativo di potere pubblico.

In altri termini, sono due fattispecie diverse quella in cui si controverte sulla legittimità dell'incameramento della **cauzione**, ove sussiste una posizione di interesse legittimo del soggetto nei cui confronti l'incameramento è disposto e, comunque, giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e quella in cui, come nel caso di specie, si controverte sull'inadempimento al provvedimento di incameramento del **cauzione**, in cui sussiste diritto soggettivo della stazione appaltante e si esula dalla giurisdizione esclusiva.

La giurisdizione sulla controversia in esame, pertanto, appartiene al giudice ordinario.

Nessuna statuizione sulle spese è dovuta spese non essendosi costituita in giudizio l'impresa intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso in epigrafe con indicazione del giudice ordinario come giudice fornito di giurisdizione e con onere della parte di riproporre il giudizio innanzi a tale giudice ai sensi dell'art. 11 d.lgs. n. 104 del 2010.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Silvia Martino, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/01/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)